



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DALLA SEDE DEL LABORATORIO DI RESTAURO AL MUSEO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI DI MARMÌ E CALCHI APPARTENENTI ALLA COLLEZIONE RICCARDI

#### *Indice*

ARTICOLO 1 - PREMESSA E OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO .....	2
ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO .....	2
ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO .....	3
ARTICOLO 4 - STRUTTURE COMPETENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE .....	3
ARTICOLO 5 - REQUISITI .....	3
ARTICOLO 6 – IMPORTO STIMATO .....	3
ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI .....	3
ARTICOLO 8 - DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE .....	4
ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO .....	4
ARTICOLO 10 - STIPULA DEL CONTRATTO .....	4
ARTICOLO 11 - PENALITÀ E RISOLUZIONE .....	4
ARTICOLO 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	4
ARTICOLO 13 - FORO COMPETENTE .....	5
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	5
ARTICOLO 15 - NORME DI RINVIO.....	5

### **Articolo 1 - Premessa e obiettivi dell'affidamento**

Con Determinazione Dirigenziale n. 2342 del 16/12/2002, recante *“Marmi della Collezione Riccardi. Piano restauro - 2a fase - Operazioni preliminari. Incarico alla Ditta P.T. COLOR di Firenze per il trasferimento. Impegno di spesa euro 3.000,00”* è stata rilevata, tra l'altro, *“la necessità di provvedere al completamento del restauro dell'intera collezione Riccardi, attualmente depositata in magazzino del sottosuolo del Palazzo, al fine di poterla rendere interamente fruibile al pubblico ricollocandone una parte sulle mensole del cortile di Michelozzo e parte nei nuovi locali che sono in corso di restauro dove verranno esposti anche i pezzi della mostra attualmente all'estero”* nonché *“di liberare la stanza che funge attualmente da deposito dei marmi da restaurare al fine di consentire alla Direzione Edilizia di procedere al risanamento e alla messa a norma degli spazi del sottosuolo oggetto di specifici progetti di recupero”*.

In esecuzione della predetta D.D. n. 2342/2002 l'Ente ha affidato alla P.T. COLOR di Firenze, il trasporto presso il proprio laboratorio di parte dei marmi e calchi della collezione Riccardi *“che dovrà essere sottoposta a pulitura e restauro conservativo, come in narrativa ampiamente descritto, riservandosi, con successivo e definitivo provvedimento, di determinare in dettaglio il piano di restauro”*.

Con successive Determine sono stati affidati lavori di conservazione manutenzione di vari busti consegnati alla Ditta PT Color e che, ad oggi risultano ancora conservati presso il laboratorio dell'impresa n. 12 busti in marmo e n. 7 calchi in gesso, oltre a frammenti, come verificato riscontrando gli elenchi del Patrimonio, come meglio rappresentato nell'Allegato A.

Con il presente servizio si affida il trasferimento dalla sede del laboratorio di restauro al Museo di Palazzo Medici Riccardi delle opere ancora conservate presso la PT COLOR, per essere esposte nel Palazzo Medici, secondo la ricollocazione concordata con la competente Soprintendenza.

### **Articolo 2 - Disposizioni di riferimento**

Per la stesura del presente Capitolato Speciale di Appalto si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi e provvedimenti:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, ed in particolare l'art. 1, comma 16, secondo cui *“Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46...”*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”*, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la Città metropolitana *“valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme, ampliando anche il collegamento informatizzato dei poli museali e delle biblioteche civiche di tutto il territorio metropolitano...”*;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui *“la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”*;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

- la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 *Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali* ed il Regolamento di attuazione 6 giugno 2011, n. 22/R;

### **Articolo 3 - Prestazioni oggetto del servizio**

Il servizio ha ad oggetto il trasferimento di n. n. 12 busti in marmo e n. 7 calchi in gesso, oltre a frammenti, appartenenti alla collezione Riccardi, dal Laboratorio della Ditta P.T. Color S.r.l., - P.IVA 01662790482, con sede in Via Domenico Burchiello 6r, 50124 Firenze a Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour, 1.

La tipologia delle opere, le dimensioni e caratteristiche delle stesse sono meglio rappresentate nell'allegato A – elenco opere d'arte – parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

La consegna delle opere di cui all'allegato A presso la sede espositiva Palazzo Medici, e la sistemazione delle stesse in una stanza al piano terreno del Palazzo, dovrà essere eseguita tra dicembre 2016 e gennaio 2017, secondo le indicazioni della Committenza.

### **Articolo 4 - Strutture competenti della Città metropolitana di Firenze**

Tutta l'attività posta in essere e la documentazione prodotta dall'affidatario del servizio deve essere conforme alle modalità concordate preventivamente con la Committenza, anche in funzione di nuove esigenze o criticità che dovessero presentarsi.

L'ufficio competente della Città metropolitana è la Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale.

### **Articolo 5 - Requisiti**

L'affidatario deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

#### **A) Requisiti di ordine generale:**

- 1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) Inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **B) Requisiti di idoneità professionale**

- 1) Iscrizione per attività inerente l'oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016);

#### **C) Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Ai sensi dell'art. 83, comma 6, svolgimento, nel triennio 2013-2014-2015, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel triennio, di un minimo di tre servizi identici o simili a quelli indicati nel presente capitolato che abbiano avuto ad oggetto opere d'arte di interesse culturale, svolti per soggetti pubblici e privati.

### **Articolo 6 – Importo stimato**

L'importo totale presunto dell'appalto è di Euro 3.500,00 oltre IVA 22%

Tale importo è comprensivo delle spese di movimentazione, imballaggio, trasporto, consegna e collocazione di n. 12 busti in marmo e n. 7 calchi in gesso e frammenti, appartenenti alla collezione Riccardi.

### **Articolo 7 - Responsabilità e Assicurazioni**

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto e rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario deve essere in possesso, per tutto il periodo di valenza del presente appalto, di adeguate coperture assicurative che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose prodotti nell'espletamento del servizio.

### **Articolo 8 - Durata del contratto e tempi di esecuzione della prestazione**

Il contratto ha decorrenza dall'ordinazione del servizio che dovrà essere completamente eseguito entro e non oltre il 31 gennaio 2017.

### **Articolo 9 - Subappalto**

Il subappalto è consentito nei limiti di legge. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare né, ai sensi del comma 3, lett. a), l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. Tali sub-contratti sono soggetti a comunicazione alla Stazione appaltante.

### **Articolo 10 - Stipula del contratto**

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016.

### **Articolo 11 - Penalità e risoluzione**

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi del presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità e la possibilità di recedere dal contratto, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

- 1) Per il mancato rispetto dei tempi di inizio del servizio, per cause imputabili all'aggiudicatario, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- 2) Per il mancato rispetto degli standard di qualità dei servizi forniti, delle modalità o delle forme previste dal contratto e dall'offerta tecnica, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario, l'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra l'1% e il 3% dell'importo complessivo di aggiudicazione, in riferimento alla gravità dell'inadempienza o dell'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio dell'Amministrazione.

Per il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 1) e 2), la penale sarà applicata, previa notifica all'aggiudicatario, successivamente all'esame delle eventuali contro deduzioni, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

Qualora l'importo complessivo delle penali erogate sia superiore al 3% dell'importo contrattuale, è facoltà per l'Amministrazione risolvere il contratto in danno del concessionario.

### **Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa**

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi al servizio o loro utilizzo non conforme;
- cessione parziale o totale del contratto;
- l'irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 3% dell'importo contrattuale.
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all'art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all'appalto.

- Inosservanza dei Codici di comportamento (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e Codice di comportamento della Città Metropolitana di Firenze);

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Città metropolitana ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

Ai sensi dell'art. 115, comma 8, del D.Lgs. 42/2004, la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

#### **Articolo 13 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### **Articolo 14 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Città metropolitana, in qualità di *titolare*, nomina l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, e in particolare di quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003, a garanzia che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario a eseguire le operazioni affidate dal *titolare* e si considererà revocata a completamento della concessione.

L'aggiudicatario, in quanto *Responsabile esterno*, è altresì tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Articolo 15 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/CE, al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R. n. 38/2007, al Regolamento per la disciplina dei contratti della Città metropolitana di Firenze, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia, come richiamate all'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In allegato:

- Elenco opere d'arte

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
Dr.ssa Rossana Biagioni